

3
ALLEGATO ALLA
DELIBERA N° 35/C
DEL 09.05.2011



All. "A"

CITTA' di SULMONA

Settore Pianificazione Gestione del Territorio e Attività Produttive

REGOLAMENTO

PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI E DI STRUTTURE DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSE A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO

IL SINDACO:
Dott. FABIO FEDERICO

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA:
Geom. GIOVANNI CIRILLO

L'ASSESSORE AL PATRIMONIO
Dott. GIUSEPPE SCHIAVO

IL SEGRETARIO COMUNALE:
Dott.ssa ANGELA GRAZIANI

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE:
Dott.ssa FILOMENA SORRENTINO

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE:
Dott.ssa KATIA PANELLA

I PROGETTISTI
Arch. PAOLO M. COCCO
Arch. ROBERTA DEL SIGNORE

Sulmona, Novembre 2010

INDICE

- PARTE I: "CHIOSCHI"

- Articolo 1 - Definizioni;
- Articolo 2 - Localizzazione;
- Articolo 3 - Affidamento a privati;
- Articolo 4 - Criterio di affidamento;
- Articolo 5 - Convenzione;
- Articolo 6 - Durata – incedibilità;
- Articolo 7 - Corrispettivo;
- Articolo 8 - Recesso unilaterale;
- Articolo 9 - Consegna a fine contratto;
- Articolo 10 – Diretti del Comune;
- Articolo 11 - Decesso del concessionario;
- Articolo 12 – Revoca;
- Articolo 13 – Caratteristiche dei chioschi;
- Articolo 14 – Autorizzazioni amministrative ;
- Articolo 15 – Chioschi esistenti;
- Articolo 16 – Sanzioni;
- Articolo 17 – Norme transitorie;
- Articolo 18 – Norma di rinvio.

- PARTE II: "REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSE A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO (BAR, RISTORANTI, STRUTTURE TURISTICO – RICETTIVE)"

- Articolo 1 - Finalità;
- Articolo 2 - Definizione;
- Articolo 3 - Localizzazione e limiti per l'occupazione del suolo;
- Articolo 4 - Richiesta di autorizzazione, durata e rinnovo;
- Articolo 5 - Corrispettivo;
- Articolo 6 - Strutture temporanee esistenti;
- Articolo 7 - Recesso unilaterale e sanzioni;
- Articolo 8 - Morfologia e struttura;
- Articolo 9 - Materiali ed impianti;
- Articolo 10 – Tipologie di coperture o protezioni ammesse;
- Articolo 11 - Indicatori e parametri.

ALLEGATI

ALLEGATO A – Convenzione per l'affidamento in uso temporaneo di aree di proprietà comunale per l'installazione di un chiosco;

PREMESSA: Il presente Regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico mediante l'installazione di chioschi e dehors (strutture temporanee e precarie) stagionali e continuativi.

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale e sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi del Comune di Sulmona.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Città di Sulmona.

Tutto ciò che si pone in contrasto si intende abrogato.

PARTE I

"CHIOSCHI"

Art. 1 – Definizioni

Il presente Regolamento individua le caratteristiche tipologiche dei chioschi, i criteri di installazione dei medesimi nell'ambito del territorio comunale, nonché i rapporti con i concessionari e la procedura per il conseguimento della specifica concessione a titolo precario.

La scelta tipologica dei chioschi dovrà rispettare quanto stabilito dal regolamento e dovrà essere utile alla valorizzazione del contesto urbano in cui i chioschi verranno ubicati.

Il chiosco è quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, ubicato su suolo pubblico, ovvero privato e gravato di servitù di uso pubblico a seguito di concessione a titolo precario rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

Il presente Regolamento si applica ai chioschi di carattere commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di fiori, la rivendita di quotidiani e/o periodici, etc..

Art. 2 – Localizzazione

I chioschi dovranno essere installati nel rispetto del Piano di Localizzazione dei Chioschi allegato al Piano di Urbanistica Commerciale, approvato con deliberazione consiliare n. 70/c del 02/12/2005, che individua la loro prima localizzazione.

In caso di aggiornamento del Piano di Localizzazione dei Chioschi, l'atto amministrativo approvato dal Consiglio Comunale determinerà automaticamente l'aggiornamento del presente Regolamento.

L'installazione del chiosco sarà di norma concessa quando l'inserimento del manufatto costituirà elemento di valorizzazione dell'ambiente circostante e dei singoli elementi architettonici prossimi all'area interessata.

Art. 3 - Affidamento a privati

Il Comune attraverso bandi di gara ad evidenza pubblica, concederà

- 1 - la gestione dei chioschi installati a cura dell'Amministrazione, che si configura come locazione di manufatti di proprietà Comunale;
- 2 - la concessione del suolo pubblico per la conseguente installazione dei chioschi direttamente dai privati.

Ogni privato non potrà essere in possesso di più di una concessione o di un contratto di locazione.

L'ammissione alla procedura di assegnazione per la concessione temporanea è consentita a tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, compreso Associazioni, Cooperative, Enti e Fondazioni, che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano in possesso dei seguenti requisiti d'ordine generale:

- a) aver raggiunto la maggior età alla data di pubblicazione del bando;
- b) essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero avere godimento della residenza in Italia (limitatamente agli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani);
- c) non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
- d) non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità professionale;
- e) non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione giuridica ostativa al conseguimento del titolo concessorio;
- f) non avere in corso una procedura dichiarativa di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- g) non essere in corso in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- h) non essere debitori nei confronti dell'Ente concedente.

Per Associazioni, Cooperative e Fondazioni i punti di cui sopra vanno riferiti al legale rappresentante; il solo punto c) deve essere riferito a tutti i componenti delle Associazioni, Cooperative e Fondazioni.

Art. 4 - Criterio di affidamento

Il concessionario sarà scelto da una commissione che, nominata dalla Giunta Comunale, sarà presieduta dal Dirigente del Servizio Patrimonio e composta da dipendenti dell'Ente, in numero dispari con almeno tre unità.

L'assegnazione per la locazione dei chioschi installati dal Comune o per la concessione dell'area pubblica sarà fatta con il criterio del massimo punteggio che in totale non potrà essere superiore a 15 punti, stabilito secondo i seguenti parametri:

1) iscrizione alle liste di collocamento punti 5

2) residenza nel comune di Sulmona:

a) fino a cinque anni..... punti 2

b) superiore a cinque anni punti 3

Per Associazioni, Cooperative e Fondazioni il periodo di cui ai punti a) e b), vale per il solo legale rappresentante.

3) Soggetti diversamente abili certificati ai sensi della Legge 104/92 o con invalidità superiore al 46%punti 2

4) carichi familiari, come risultanti dallo stato di famiglia:

a) coniuge punti 2

b) per ogni figliopunti 1 (massimo 3)

Nella richiesta di concessione dovrà essere obbligatoriamente evidenziata la tipologia commerciale che si intenderà svolgere, al fine di consentire la verifica amministrativa per lo svolgimento dell'attività.

A parità di punteggio si procederà all'assegnazione nel rispetto del seguente ordine:

1. a soggetti diversamente abili certificati ai sensi della Legge 104/92 o con invalidità superiore al 46%;
2. a coloro che non esercitano alcuna attività commerciale sia nel territorio del Comune di Sulmona che in altro Comune e il cui nucleo familiare è privo di reddito;
3. a coloro che non esercitano alcuna attività commerciale sia nel territorio del Comune di Sulmona che in altro Comune il cui nucleo familiare gode di un reddito che sarà accertato con l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.);
4. nel caso di ulteriore parità di punteggio, si procederà all'assegnazione con il sistema del sorteggio.

Art. 5 – Convenzione

I rapporti tra il Comune e Concessionario sono disciplinati mediante convenzione il cui schema viene allegato, sotto la lettera "A", al seguente regolamento, formandone parte integrante e sostanziale.

Art. 6 - Durata – Incedibilità

La durata della concessione in uso delle aree da destinare alla installazione dei chioschi o della locazione degli stessi, non può essere superiore ad anni 10 (dieci), con possibilità di rinnovo per uguale periodo. La richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza prevista, regolarmente protocollata.

Sulla parte superiore della porta di accesso dovrà essere fissata, internamente e ben visibile, una targhetta metallica che dovrà riportare i seguenti dati:

- amministrazione rilasciante la concessione/locazione;
- il soggetto titolare;
- il numero di autorizzazione e la data di scadenza del periodo di concessione/locazione.

Il trasferimento in gestione o in proprietà per l'esercizio dell'attività su aree pubbliche, non potrà avvenire prima di 3 (tre) anni dal rilascio del titolo abilitativo per lo svolgimento dell'attività commerciale. Decorso il suddetto periodo, il trasferimento in gestione o in proprietà sarà possibile per atto tra vivi, purchè il subentrante sia in possesso dei requisiti prescritti sia dall'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998 che dall'art. 3 del presente regolamento.

Dovrà essere inoltrata apposita domanda entro il termine perentorio di 30 giorni prima dall'atto, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa e quindi di ogni titolo ad esercitare l'attività prima assentita che, se ugualmente svolta, è totalmente abusiva.

In caso di trasferimento in proprietà, la concessione potrà essere trasferita al subentrante unicamente dopo la sottoscrizione, tra il subentrante e il Comune, di nuova Convenzione, di cui l'allegato "A". In caso di trasferimento in gestione, il concessionario dovrà comunicare al Comune gli estremi del nuovo gestore con tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti sia dall'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998 che dall'art. 3 del presente regolamento, fermo restando che gli obblighi convenzionali rimangono in capo al concessionario originario.

Art. 7 – Corrispettivo

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Per la concessione del suolo pubblico è dovuto un canone di concessione.

Per la occupazione del demanio stradale, ai sensi delle vigenti normative, dovrà essere corrisposto un canone di concessione non ricognitorio. Il corrispettivo sarà determinato in base alla superficie dell'area effettivamente occupata, da versarsi mensilmente entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese presso la Tesoreria Comunale.

Le occupazioni effettuate comunque entro i limiti delle fasce di rispetto stradale sono assoggettate al pagamento del canone concessorio non ricognitorio.

Per la occupazione del patrimonio disponibile dell'Ente dovrà essere corrisposto un canone di concessione. Il corrispettivo sarà determinato in base alla superficie dell'area occupata, da versarsi mensilmente entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese presso la Tesoreria Comunale.

I titolari delle autorizzazioni al termine del periodo di utilizzo sono obbligati a ripristinare l'area occupata, riportandola allo stato antecedente l'occupazione stessa.

Art. 8 - Recesso unilaterale

L'amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione, con preavviso di tre mesi, per ragioni di interesse pubblico, ovvero nel caso si renda necessario rimuovere il manufatto per sopravvenuti e giustificati motivi igienico-sanitari, di viabilità o di sicurezza.

Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità, salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.

Il concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente o comunque rinunciare alla concessione in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta e regolarmente protocollata, da inviarsi almeno 3 (tre) mesi prima. Detta procedura non consentirà al recedente di vantare ripetizioni e diritti di qualsivoglia natura.

Art. 9 - Consegna a fine contratto

Alla scadenza della concessione, in caso di mancato rinnovo, il suolo dovrà essere liberato da qualsiasi manufatto o materiale di risulta, che dovrà essere rimosso a cura e spese del concessionario entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di scadenza.

In caso di inadempienza, il Comune provvederà alla rimozione con spese a carico del Concessionario, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 10 - Diritti del Comune

Il Comune ha facoltà in ogni momento di verificare la corretta utilizzazione del chiosco e dell'area data in concessione, attraverso gli organi di vigilanza, e, nel caso, ordinando al concessionario di porre in essere i rimedi più opportuni per l'eliminazione degli inconvenienti riscontrati.

Qualora il concessionario non provveda entro il perentorio termine di 30 (trenta) giorni alla esecuzione dei rimedi, il Comune porrà a totale carico del concessionario le spese, mediante l'applicazione della Polizza fidejussoria citata nello schema di convenzione cui all' art. 5 del presente Regolamento.

In caso di recesso, decadenza, revoca della concessione o abbandono del chiosco da parte del concessionario, l'area torna nella piena disponibilità del Comune.

E' fatto obbligo al concessionario di liberare il suolo occupato dal chiosco entro 30 (trenta) giorni dalla data stabilita nell'atto o dalla data di accertamento di abbandono.

Qualora il concessionario non provveda entro il perentorio termine, il chiosco e tutto quanto in esso contenuto, entrerà a far parte del patrimonio del Comune che ne potrà disporre come meglio riterrà opportuno. Le spese e quant'altro necessario per la rimozione, trasporto, custodia di materiale ecc. saranno poste a totale carico del concessionario mediante l'applicazione della Polizza fidejussoria citata nello schema di convenzione cui all' art. 5 del presente Regolamento.

Art. 11 - Decesso del concessionario

In caso di decesso del titolare della concessione, entro il termine di un anno dall'evento, qualora espressamente richiesto dagli eredi, è facoltà del Comune rilasciare nuova concessione al coniuge superstite o ad un figlio qualora in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 del presente Regolamento, previo eventuale aggiornamento del canone e successiva stipula della convenzione. Altresì è consentito il trasferimento in gestione o in proprietà con le medesime modalità riportate nell'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 12 – Revoca

La concessione in uso dell'area o la locazione del chiosco sono revocabili per i seguenti motivi:

- a) per sopravvenute disposizioni di legge in materia di commercio ed ordine pubblico, che prevedono la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio o la sua decadenza;
- b) per pubblica utilità o pubblico interesse;
- c) per mancato pagamento del canone concessorio o di locazione annuale;
- d) per inosservanza degli obblighi previsti nella convenzione o nel presente Regolamento;
- e) quando, per omessa manutenzione o uso improprio, la struttura concessa risulti inadeguata al decoro urbano o degradata;
- f) quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al suo stato originario assentito;
- g) per grave danneggiamento al manufatto dovuto al concessionario per causa non fortuita.

L'occupazione abusiva degli spazi pubblici, con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi in materia. L'eventuale reiterazione di comportamenti non rispettosi delle norme determinerà la risoluzione ipso iure dell'atto di convenzione, senza che il concessionario possa vantare qualsivoglia diritto.

Art. 13 - Caratteristiche dei chioschi

1. I chioschi da ubicarsi su suolo pubblico dovranno avere caratteristiche costruttive tali da consentire la loro facile rimozione e il ripristino dell'area allo stato antecedente l'occupazione; essi dovranno avere la pianta quadrangolare o ottagonale.
2. I chioschi da ubicarsi su suolo pubblico dovranno essere realizzati rispettando le seguenti indicazioni:
 - a) limite massimo della superficie totale coperta mq. 40,00 (metri quadri quaranta);
 - b) distanza minima tra chioschi di mt. 3,00;
 - c) avere al proprio interno i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli di riscaldamento e/o condizionamento, onde evitare modifiche o aggiunte alteranti le caratteristiche formali del chiosco, che non saranno ammissibili al rilascio del permesso di costruire;
 - d) avere rispettivamente altezze minima e massima, misurate tra il marciapiede e il bordo inferiore della linea di gronda, di metri non superiore a 3,00 e a 3,70.

Sono ammessi elementi mobili e/o aggiuntivi non facenti parte integrante del blocco strutturale del chiosco (superfici espositive, strutture accessorie per la pubblicità) purchè ricadenti all'interno del limite massimo della superficie totale coperta.
3. La struttura del manufatto dovrà essere in carpenteria metallica , ghisa o acciaio, per i chioschi ricadenti nel Centro Storico, ghisa, acciaio o legno per i chioschi ricadenti all'esterno del Centro Storico.
4. La copertura, per i chioschi ricadenti nel centro storico, deve essere realizzata a falde, con lastre di rame, zinco brunito o pannelli sandwich di colore brunito, per i chioschi ricadenti all'esterno della suddetta zona potrà essere realizzata anche con manto di tegole. In ogni caso le coperture devono essere costruite in modo tale da permettere la raccolta, il convogliamento e l'allontanamento delle acque meteoriche a mezzo di opportuni canali di gronda e tubi pluviali. Le tubazioni pluviali verticali devono essere di sviluppo tale per cui sia garantito il convogliamento delle acque meteoriche fino alla loro immissione nella rete di fognatura o alla dispersione nel terreno. Nel punto d'innesto dei tubi pluviali sulla rete di fognatura orizzontale devono essere predisposti opportuni pozzetti muniti di sifone e di sfiato. Lo scarico delle acque meteoriche deve essere eseguito all'interno dell'area concessa in uso. Per i chioschi ricadenti all'esterno del Centro Storico sono consentiti i doccioni quando siano richiesti in particolari soluzioni architettoniche. Lo scarico delle acque meteoriche, ove possibile, dovrà essere convogliato nella pubblica fognatura. Sono ammessi cornicioni aventi sporgenza massima di cm. 50, ricadenti esternamente al massimo della superficie totale coperta; è ammessa una maggiore sporgenza a condizione che la proiezione orizzontale ricada all'interno del massimo della superficie totale coperta.
5. La tamponatura della struttura portante é ammessa in metallo verniciato e vetro per quelli

ricadenti nel Centro Storico, in metallo verniciato, vetro e legno per quelli ricadenti all'esterno della suddetta zona.

6. La pavimentazione dovrà essere facilmente removibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere o tipo alle pavimentazioni esistenti.
7. Le chiusure esterne dovranno essere realizzate con serrande metalliche, o con ante asportabili. Non è consentito l'uso di chiusure esterne a tapparelle.
8. Gli eventuali impianti di areazione o condizionamento, gruppi elettrogeni ed altre apparecchiature similari di servizio alla struttura, dovranno essere posizionati in modo tale da non arrecare disturbo alla circolazione pedonale e dovranno in ogni caso essere opportunamente protetti ed inseriti nella struttura, in modo tale da non arrecare pregiudizio sotto il profilo della sicurezza. Tali apparecchiature dovranno essere indicate in progetto e comunque l'installazione o modifica delle stesse dovrà essere oggetto di relativa autorizzazione.
9. Non è consentito l'uso di profilati o superfici in alluminio anodizzato colore naturale, e in nessuna parte del chiosco è consentito l'uso di lamiere ondulate, perlature e materiali similari, è assolutamente vietato l'uso di box prefabbricati costituiti da lamiere ondulate di qualsiasi materiale.
10. I chioschi all'interno del Centro Storico dovranno attenersi ai seguenti colori tipo:
 - a) Tonalità di verde (RAL 6026 – 6028 - 6029)
 - b) Tonalità di grigio (DAL RAL 7000 al 7048 ad esclusione del 7002, 7004, 7008 e 7034)
11. Nel Centro Storico non è consentito l'inserimento di elementi pubblicitari luminosi con movimento meccanico (display, orologi, monitors, ecc.)
È consentito l'inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi, ecc.) anche luminosi, anche con movimento meccanico (display, orologi, monitors, ecc.), nella fascia perimetrale sottostante la fascia di coronamento dell'oggetto della copertura.
Il disegno delle parti del chiosco atte a ricevere tali elementi pubblicitari deve essere prodotto contestualmente alla pratica di permesso di costruire. Nessuna parte costituente il tetto può essere utilizzata per l'inserimento, o come supporto, di elementi o messaggi pubblicitari, anche se realizzati su supporti autoadesivi.
12. Il sistema di illuminazione dovrà prevedere l'uso esclusivo di dispositivi illuminanti ad alta efficienza ed a basso impatto; in ogni caso è esclusa la possibilità di impiegare apparecchi illuminanti dotati di lampade ad incandescenza. Non è consentito l'utilizzo di tubi al neon in vista.
13. Per quanto attiene le caratteristiche igienico-sanitarie si richiamano integralmente le disposizioni della normativa vigente. In particolare i manufatti dovranno essere dotati dei requisiti di igienicità delle superfici e, in particolare, di pareti e pavimento costruiti o rivestiti di materiale facilmente lavabile.
14. Le strutture, anche quelle realizzate dall'Ente Comunale, dovranno essere sottoposte ad opportuna manutenzione, ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e titolare dell'autorizzazione.

La responsabilità penale e civile, per eventuali danni arrecati a terzi o cose, resta a carico del concessionario. Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori) dovrà essere preventivamente autorizzata.

Art. 14 - Autorizzazioni

All'esito del procedimento di evidenza pubblica di cui all'art. 4 del presente Regolamento, l'assegnatario dell'area chiede in prima istanza, con domanda rivolta al Sindaco, la concessione del suolo pubblico. Una volta ottenuta la concessione, la domanda di autorizzazione per l'installazione, in bollo, dovrà essere rivolta al Settore Pianificazione, Gestione del Territorio e Attività Produttive corredata dalla documentazione necessaria al rilascio del provvedimento, oltre che ai nulla osta e pareri previsti per legge.

Prima del rilascio dell'autorizzazione all'installazione del chiosco dovrà essere conseguita la concessione del suolo pubblico e successivamente la stipula della convenzione.

L'attività commerciale deve essere intrapresa entro 12 (dodici) mesi dal rilascio del titolo edificatorio.

Per comprovati motivi di ritardo dovuti a cause non imputabili al concessionario, potrà concedersi, "una tantum", per l'inizio dell'attività una proroga non superiore a 6 (sei) mesi.

L'autorizzazione può essere subordinata all'osservanza di particolari prescrizioni o cautele.

I lavori relativi all'installazione del manufatto devono essere ultimati entro 8 (otto) mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo.

Art. 15 - Chioschi esistenti

Per i chioschi già esistenti sul territorio è consentito l'adeguamento alle dimensioni previste dall'art. 13 del presente Regolamento.

La procedura, di cui sopra, potrà essere effettuata solo attraverso la sottoscrizione della convenzione, allegata al presente Regolamento sotto la lettera "A" e nel rispetto di quanto stabilito dallo stesso regolamento, che avverrà senza oneri per l'Amministrazione.

Alla scadenza naturale dei rapporti convenzionali in essere, sarà obbligo per l'Amministrazione procedere a regolamentare i rapporti con i privati, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento.

Art. 16 – Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico-edilizia, sanitaria, commerciale vigenti, per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di

legge, il mancato rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino, adeguamento secondo quanto disposto nel presente Regolamento, sono punibili ai sensi delle leggi in materia.

L'occupazione abusiva degli spazi pubblici, con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi in materia e quanto stabilito dall'ultimo capoverso dall'articolo 12.

La violazione delle disposizioni del presente Regolamento sono punite inoltre con la sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi.

Art. 17 - Norme transitorie

Tutti i titolari di attività commerciali in chioschi già esistenti alla scadenza naturale dei rapporti convenzionali in essere, saranno obbligati a regolamentare i rapporti con l'Amministrazione, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento.

E' fatto esplicito divieto di tacito rinnovo per la gestione dei chioschi esistenti dalla data di approvazione del presente Regolamento.

E' fatta sempre salva la possibilità di revocare la concessione del suolo pubblico per esigenze di interesse pubblico, qualora le stesse strutture comportino problemi alla circolazione (per esigenze di mutato traffico veicolare), alla sicurezza, al passaggio pedonale con particolare riguardo al passaggio dei disabili o, ancora, contrastino con le esigenze di decoro urbano ed ambientale e i predetti problemi o contrasti non possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla struttura.

Art. 18 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle normative nazionali, regionali ed ai regolamenti vigenti, alle norme sul diritto di accesso agli atti ed alle informazioni in possesso della Pubblica Amministrazione ed alle norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

Su quanto contenuto nelle presenti norme ed eventualmente in contrasto con le disposizioni di cui al Piano di localizzazione dei chioschi -allegato al Piano Urbanistico Commerciale approvato con deliberazione del C.C. n. 70/c del 02/12/2005- prevalgono queste ultime, fatte salve le procedure già espletate per l'assegnazione delle aree di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

PARTE II

STRUTTURE DI RISTORO ALL'APERTO

ANNESSE A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO

(BAR, RISTORANTI, STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE)

Art. 1 – Finalità

Al fine di assicurare il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio, il presente Regolamento:

- STABILISCE criteri per la collocazione delle strutture temporanee e precarie su aree private e/o pubbliche anche se soggette a servitù di pubblico passaggio, nonché a quelle a servizio di impianti e strutture di proprietà comunale anche se gestiti da terzi;
- DEFINISCE le modalità costruttive e di realizzazione, i dettagli d'arredo delle costruzioni temporanee, le procedure e i controlli ad esse afferenti, nonché le garanzie per la loro rimozione.

Il seguente Regolamento viene applicato su tutto il territorio comunale, nel rispetto della distinzione tra zona "CENTRO STORICO" e zona "ESTERNA CENTRO STORICO".

Art. 2 – Definizione

STRUTTURE TEMPORANEE: strutture assimilabili per dimensioni e caratteristiche funzionali a dei manufatti edilizi, ma finalizzate ad un uso circoscritto nel tempo, non continuativo, cioè destinate a soddisfare solo esigenze a carattere temporaneo. Le loro caratteristiche (materiali utilizzati, sistemi di ancoraggio al suolo etc.) devono essere tali da garantirne una facile rimozione. Le suddette strutture vengono anche definite "DEHORS". Più precisamente con il termine "*dehor*" si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti in modo funzionale, armonico e temporaneo sullo spazio pubblico. Queste strutture, che sono generalmente annesse ad un locale di pubblico esercizio, costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all'aperto. Gli elementi che costituiscono i *dehors* comprendono:

- tavoli e sedie;
- pedane, purchè realizzate in modo da evitare l'accumulo di rifiuti sotto il piano stesso;
- fioriere ed elementi di delimitazione, come paratie frangivento, purchè siano di materiale trasparente e rimangano comprese nel profilo della struttura portante del medesimo;
- ombrelloni;
- tende a sbraccio

- pergolati;
- coperture (così come definite dall'art. 10), purchè di dimensioni e forme tali da collocarsi correttamente nello specifico contesto.

Art. 3 – Localizzazione e limiti per l'occupazione di suolo

Tutti i manufatti compresi nella tipologia delle strutture precarie, o *dehors*, potranno realizzarsi su aree pubbliche e/o private considerate di pertinenza dell'esercizio pubblico. Al fine di consentire una corretta occupazione dei sedimi viene individuata la seguente griglia localizzativa per l'inserimento nel territorio dei *dehors*:

1 – Centro Storico: sono sempre ammessi sui sedimi delle aree pedonali soluzioni prive di copertura. La possibilità di riparo può essere realizzata esclusivamente con le soluzioni di cui all'art. 10 ai punti 1, 2, 3, 4, 5 a struttura lignea o metallica e copertura in tela naturale, tutti dello stesso colore e tipologia costruttiva per ogni singolo esercizio.

1.1 - Nei percorsi porticati sono ammesse esclusivamente soluzioni prive di copertura. La delimitazione con vasi e/o fioriere è ammessa lungo ogni lato; il passaggio pedonale dovrà disporre di uno spazio minimo di mt. 2,00 libero da arredi (sedie o altro).

2 – Porzioni di territorio al di fuori del Centro Storico: sono ammesse soluzioni di copertura indicate nell'art. 10, ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 con tessuto mai lucido e cromie scelte in sintonia con l'aspetto degli edifici prospicienti.

2.1 - Nei percorsi porticati sono ammesse esclusivamente soluzioni prive di copertura. La delimitazione con vasi e/o fioriere è ammessa lungo ogni lato; il passaggio pedonale dovrà disporre di uno spazio minimo di mt. 2,00 libero da arredi (sedie o altro).

In ogni caso, al fine di salvaguardare la tutela dei beni storici ed artistici, nonché i caratteri ambientali del territorio, la realizzazione delle strutture temporanee, con particolare riguardo a tutte quelle aree con valenze di tipo artistico, paesaggistico ed ambientale, dovrà essere subordinata all'adozione di particolari cautele per ciò che concerne dimensioni, tipologia, caratteristiche costruttive, scelta dei materiali e modalità di inserimento nel contesto di intervento, volte a garantire la perfetta compatibilità con i siti in cui ricadono.

Inoltre, i *dehors* non devono interferire con la viabilità veicolare, con i flussi pedonali e con reti tecniche o elementi di servizio (come griglie, caditoie, idranti, segnaletica, illuminazione ecc...) e dovranno risultare adiacenti ai locali destinati a pubblico esercizio in sede fissa.

Dovranno essere osservati i seguenti criteri:

- dovrà essere rispettata la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e le disposizioni del Codice della Strada;
- l'area occupata non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
- le strutture installate non devono essere in ogni caso di ostacolo alla visibilità dei flussi dei veicoli e dei pedoni sulle aree a loro destinate per la circolazione;
- in corrispondenza delle intersezioni stradali non dovrà essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici, né dovrà interferirsi con gli attraversamenti pedonali e con la segnaletica stradale;
- nell'installazione delle strutture dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali minimo della larghezza di mt. 2,00 o nel caso in cui il marciapiede risulti inferiore a tale larghezza, l'intero marciapiede, e comunque idoneo al passaggio di supporti utilizzati da persone diversamente abili;
- nel caso in cui le strutture siano posizionate sulla carreggiata, in aderenza ad un fabbricato, deve comunque essere garantito un passaggio pedonale della larghezza minima di m. 2,00 o della larghezza del marciapiede;
- lo spazio occupato dalle strutture temporanee non può essere utilizzato come deposito dove accatastare all'esterno arredi o materiale vario.

L'installazione di *dehors* nelle zone antistanti le vetrine di altre attività commerciali può essere autorizzata solo se l'occupazione di suolo è effettuata negli orari di chiusura di tali attività e con l'obbligo della rimozione dei manufatti durante gli orari di apertura dei negozi; tali strutture temporanee possono essere autorizzate anche negli orari di apertura delle altre attività commerciali limitrofe solo dietro presentazione, da parte del richiedente la concessione, dell'assenso scritto degli esercenti stessi.

Art. 4 – Richiesta di autorizzazione, durata e rinnovo

L'installazione delle strutture temporanee, con o senza elementi di copertura, è soggetta a domanda in bollo, rivolta al Comando di Polizia Municipale, con la quale il titolare di un esercizio pubblico chiede la concessione del suolo pubblico. Una volta ottenuta la concessione, la domanda di autorizzazione per l'installazione, in bollo, sarà inoltrata dal richiedente al Settore Pianificazione, Gestione del Territorio e Attività Produttive corredata dalla documentazione necessaria al rilascio del provvedimento, atta a comprovare le caratteristiche degli elementi che compongono la tipologia dei *dehor*. Negli elaborati grafici da presentare dovranno essere riportati tutti i riferimenti dello stato di fatto dell'area interessata, con l'indicazione dei passaggi pedonali, eventuali fermate di mezzi pubblici, accessi carrai e divieti di sosta.

Il periodo di installazione dei *dehors* è temporaneo e stagionale.

La concessione di occupazione di suolo per dehors è rilasciata per una durata non superiore a 270 giorni continuativi, nell'arco dell'anno solare; la predetta durata non può essere soggetta a proroga.

Allo scadere del termine di cui sopra l'occupazione di suolo pubblico per dehors cesserà.

Qualora venga richiesta per il dehors occupazione di suolo con durata annuale o pluriennale, per un massimo di anni 5 (cinque), i rapporti tra il Comune e Concessionario saranno disciplinati mediante convenzione che dovrà contemplare una polizza fidejussoria a garanzia dell'ente comunale.

Qualora le strutture temporanee riguardino quegli immobili o aree sottoposti a vincoli di tutela, si dovrà chiedere l'autorizzazione, con validità quinquennale, agli enti competenti, fatta eccezione per quelle costituite solo da tavolini, sedie e corpi riscaldanti, elementi che sono unicamente posati al suolo.

È consentita l'occupazione di suolo privato, per l'installazione dei dehors a condizione che il rapporto massimo ammesso tra la superficie destinata all'uso commerciale, definita nella licenza di pubblico esercizio, e la superficie destinata al dehors sia pari a 1/1.

Allo scadere della concessione, il dehors dovrà essere integralmente rimosso entro i 3 giorni successivi alla sua scadenza e l'area occupata dovrà essere ripristinata e ripulita in ogni parte.

Qualora si intenda modificare tipologia, caratteristiche costruttive e materiali della struttura installata, occorrerà richiedere una nuova autorizzazione completa di tutta la documentazione necessaria.

L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede una nuova autorizzazione.

Art. 5 – Corrispettivo

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Per l'occupazione a carattere temporaneo, così come definite nel precedente art. 4, dovrà essere corrisposta la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), da versarsi anticipatamente presso la Tesoreria Comunale, ovvero presso il Concessionario delegato alla Riscossione.

Per la concessione del suolo pubblico a carattere annuale o pluriennale è dovuto un canone di concessione, che sarà applicato con le stesse modalità dei chioschi.

Per la occupazione del demanio stradale, ai sensi delle vigenti normative, dovrà essere corrisposto un canone di concessione non ricognitorio. Il corrispettivo sarà determinato in base alla superficie dell'area effettivamente occupata, da versarsi mensilmente entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese presso la Tesoreria Comunale.

Le occupazioni effettuate comunque entro i limiti delle fasce di rispetto stradale sono assoggettate al pagamento del conone concessorio non ricognitorio.

Per la occupazione annuale o pluriennale del patrimonio disponibile dell'Ente dovrà essere corrisposto un canone di concessione. Il corrispettivo sarà determinato in base alla superficie dell'area occupata da versarsi mensilmente entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese presso la Tesoreria Comunale.

I titolari delle autorizzazioni al termine del periodo di utilizzo sono obbligati a ripristinare l'area occupata, riportandola allo stato antecedente l'occupazione stessa.

Art. 6 – Strutture temporanee esistenti

Alla scadenza naturale dei rapporti convenzionali in essere, per le strutture temporanee esistenti autorizzate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, sarà obbligo per il richiedente il rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento.

Art. 7 - Recesso unilaterale e sanzioni

L'Amministrazione ha la facoltà, per ragioni di interesse pubblico e con preavviso di almeno 3 mesi, di revocare o sospendere la concessione all'uso del suolo nel caso di:

1. sopravvenuti e giustificati motivi igienico – sanitari, di viabilità o di sicurezza;
2. interventi con opere di manutenzione sul suolo o sottosuolo pubblico;
3. omessa manutenzione dei *dehors*, qualora gli spazi utilizzati o le strutture autorizzate risultino disordinati o degradati;
4. sensibili modificazioni alle strutture temporanee rispetto al progetto approvato.

In tutti i casi sopraelencati le strutture temporanee autorizzate dovranno essere temporaneamente rimosse a cura e spese del titolare. Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità, salvo il rimborso della quota di canone già versata, afferente al periodo di mancata occupazione, e alcun indennizzo legato ai mancati guadagni.

Nei soli casi di sospensione, dovuti alla esecuzione di interventi di manutenzione sul suolo o sottosuolo, l'amministrazione provvederà a comunicare il tempo della sospensione.

Allo scadere naturale del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento della struttura dovrà essere rimosso dal suolo pubblico a cura e spese del titolare.

Il concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente o comunque rinunciare alla concessione in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta e regolarmente protocollata, da inviarsi almeno 1 mese prima .

Detta procedura non consentirà al recedente di vantare ripetizioni e diritti di qualsivoglia natura.

L'occupazione abusiva degli spazi pubblici, con strutture temporanee non autorizzate o non rimosse a seguito di scadenza, o revoca di autorizzazione, comporterà l'applicazione delle sanzioni per le quali si richiamano integralmente le disposizioni delle vigenti leggi e normative.

Art. 8 – Morfologia e Struttura

I *dehors*, nel loro insieme, devono essere correttamente inseriti nello spazio pubblico e quindi presentare caratteri di minimo impatto nell'inserimento contestuale ed una coerenza complessiva con tutti gli altri elementi di arredo urbano preesistenti.

La morfologia delle strutture temporanee deve rispettare i seguenti requisiti:

- a. forma geometrica quadrangolare;
- b. altezza minima interna dovrà essere di m. 2,70. In caso di realizzazione del *dehor* in aderenza al fabbricato ospitante l'attività, l'altezza del *dehor* non potrà comunque superare quella del solaio di copertura del locale;
- c. coperture, paramenti e strutture verticali in armonia con il contesto, facendo attenzione all'eventuale presenza di edifici di particolare pregio architettonico;
- d. tamponamenti verticali costituiti da pannelli o paratie frangivento in materiale leggero e trasparente, la cui altezza non potrà essere maggiore a cm 180. Dovranno essere utilizzati materiali quali vetro, plexiglass, tessuto, pannelli e griglie in legno, o ferro verniciato ad effetto visivo ferro battuto;
- e. scritte o logo di identificazione dell'esercizio posti negli eventuali paramenti di bordo;
- f. le insegne sono escluse;
- g. le pedane sono ammesse solo in presenza di pavimentazione particolarmente sconnessa e pendente, che possa impedire la corretta posa di tavolini e sedie, o nei casi in cui si renda necessario un raccordo con il marciapiede. Dovranno comunque essere accessibili anche da soggetti diversamente abili ed essere realizzate in materiali facilmente smontabili, non deperibili e privi di intercapedini, in modo da impedire qualsiasi accumulo di rifiuti.

- h. L'eventuale struttura del *dehor* dovrà rispettare la minima sezione nei montanti verticali, compatibilmente con le necessarie prestazioni di resistenza al vento e ai carichi accidentali.

La realizzazione di strutture è ammessa solo se:

- ancorate direttamente al suolo dove la pavimentazione non sia di tipo lapideo e con l'obbligo del ripristino totale dei sedimi pubblici a concessione terminata;
- ancorate ad elementi pesanti asportabili, purchè coerentemente inseriti nel complesso della struttura;
- connesse a pedane di minima altezza, ove ammesse;
- ancorate agli edifici solo dove non risultano in contrasto con i vincoli specifici di tutela monumentale e paesaggistica.

In tutti i casi l'ancoraggio dovrà essere completamente asportabile e non dovrà essere lesivo nei confronti della pavimentazione o delle facciate; sarà onere del concessionario ripristinare eventuali danneggiamenti.

Art. 9 – Materiali ed impianti

I materiali utilizzati nell'installazione delle strutture temporanee e più in generale dei *dehors*, devono essere durevoli e pulibili con facilità, sostituibili per elementi, in modo da permettere una manutenzione in opera. I tavoli, le sedie e gli altri elementi di arredo mobile devono essere omogenei, pulibili e facilmente rimovibili.

La pavimentazione dovrà essere esclusivamente in legno ad incastro, facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti. In presenza di più esercizi deve essere prevista una soluzione unitaria. Nel centro storico tali manufatti, la cui altezza minima interna consentita è pari a m 2,70, dovranno essere realizzati con strutture portanti leggere in ghisa, legno nelle tonalità scure del marrone o metallo verniciato nei seguenti colori tipo:

- Tonalità di verde (RAL 6026 – 6028 - 6029)
- Tonalità di grigio (DAL RAL 7000 al 7048 ad esclusione del 7002, 7004, 7008 e 7034)
- Tonalità del marrone (RAL 8014 – 8016 - 8019).

I teli di copertura (con le diverse tipologie), dovranno essere in tessuto di doppio cotone, impermeabilizzato, chiaro, non lucido e in tinta unita.

Gli impianti elettrici dei *dehors* devono rispettare le norme di sicurezza imposte per i locali pubblici in materia di progettazione e certificati di conformità. Non sono consentiti attraversamenti aerei dello spazio pubblico e la posa dei cavi sulla pavimentazione pubblica è consentita solo se correttamente isolata. Eventuali corpi riscaldanti dovranno essere di dimensioni contenute e sempre collocati a terra.

Art. 10 – Tipologie di coperture o protezioni ammesse

Le tipologie consentite sono:

1. Ombrelloni

Di figura chiusa (es. quadrata, rettangolare, esagonali ecc.), disposti singolarmente o in serie.

Non è consentita la forma circolare. L'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano, in ogni situazione storico-ambientale riconoscibile, particolarmente adatti per le piazze storiche e per tutti gli ambiti di pregio architettonico ambientale. Per ogni esercizio gli ombrelloni devono essere tutti della stessa forma, dimensione e colore.

2. Tende aggettanti

Costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo. E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e di eventuali cornici. E' consentito l'uso della seguente tipologia pressoché in tutto il territorio urbano, in ogni situazione storico ambientale riconoscibile con la sola esclusione dei percorsi e prospetti porticati. La realizzazione di teli verticali dovrà, per quanto riguarda le altezze, rispettare il Codice della Strada e i regolamenti vigenti. Per ogni esercizio commerciale i teli dovranno avere la stessa forma e colore, con tessuto mai lucido. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 79 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, si riporta che: "non sono ammesse tende aggettanti se non vi è marciapiede. Tali tende, mobili o fisse, le eventuali loro appendici ed elementi meccanici non possono essere posti ad un'altezza dal piano del marciapiede inferiore a 2,20 mt. La proiezione orizzontale dell'oggetto della tenda deve comunque cadere internamente al marciapiede, ad una distanza non minore di cm 50 dal bordo dello stesso".

3. Doppia falda

Si presenta con due soluzioni:

- **con struttura centrale** in modo da formare due spioventi;

- **con montanti perimetrali** e, in genere, chiusure sui timpani dei due lati minori.

E' possibile impiegare la prima soluzione solo se realizzata come elemento singolo, con linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario.

Le due soluzioni sono ammesse in tutto il territorio urbano, esclusi i portici.

4. Doppia cappottina

Si presenta con due soluzioni:

- **con struttura centrale** e volta di forma semicilindrica aperta o chiusa in testata;

- **con montanti perimetrali** e volta semicilindrica aperta in testata (tunnel).

Ambedue le tipologie presentano discrete possibilità di inserimento se realizzate come elemento singolo con linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario. Non sono ammessi elementi modulari accostati.

Le due soluzioni sono ammesse in tutto il territorio urbano, ad esclusione dei portici.

5. Padiglione

Si presenta, di massima, con due soluzioni:

- **a piccoli moduli ripetuti** (max m. 4,00x4,00) di pianta quadrata, con struttura metallica e/o lignea e copertura a piramide;

- **a pianta centrale varia**, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nerbata e/o **tesa a falda unica o a piramide**;

Delle due soluzioni è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, esclusi i portici.

6. Strutture innovative

Non sono escluse altre strutture nuove appositamente progettate, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base, in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, purché in linea con i criteri generali del presente regolamento e nel rispetto dell'ambiente circostante, per quanto attiene forme, volume, colori e materiali.

Art. 11 – Indicatori e parametri

Tutte le strutture temporanee e i relativi *dehors* devono, in generale, rispettare i seguenti indicatori e parametri:

- a. identificazione dell'ingombro = proiezione sul piano stradale dell'oggetto più esterno (compresi gli oggetti mobili quali fioriere, ombrelloni, ecc.):
 - lo sviluppo della struttura, nel senso parallelo all'edificio di pertinenza, non potrà essere superiore alla corrispondente dimensione massima del vano su strada del pubblico esercizio;
 - sono consentite deroghe nel caso di pubblici esercizi la cui dimensione sul fronte sia tale da non consentire l'installazione di *dehors* di idonea dimensione, fatti salvi i consensi dei proprietari e/o titolari di attività laterali all'esercizio da servire;
- b. larghezza corsia libera per transito auto: come da Codice della Strada;
- c. distanza dagli edifici di pertinenza di 2,00 m, tale da garantire il passaggio pedonale privo di barriere per portatori di handicap;
- d. omogeneità formale con le altre strutture temporanee dello stesso spazio pubblico già approvato ai sensi del presente regolamento.


La struttura temporanea dovrà, inoltre, rispettare i seguenti indicatori e parametri:

- a. altezza massima delle pedane, ove ammesse, tale da consentire il raccordo con il marciapiede;
- b. paramenti di bordo: altezza massima cm. 30;
- c. colori di bordo omogenei, coerenti con il contesto e con l'edificio interessato;
- d. materiali di bordo: coerenti per forma e materiale con il contesto.

È esclusa la posa di contenitori vari e tabelloni pubblicitari nonché di apparecchi e congegni da gioco.

La posa di frigoriferi di piccole e medie dimensioni è consentita a condizione che tali apparati siano accuratamente integrati nell'ambito del contesto generale sotto il profilo della forma, del colore ed in generale del decoro e del buongusto, previo il parere preventivo dell'autorità competente in materia di tutela delle norme igienico sanitarie.

A TITOLO DI SUGGERIMENTO SI RIPORTANO ESEMPI DI DEHORS







Allegato "A"

**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN USO TEMPORANEO
DI AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, nella sede Comunale avanti a me dr. _____, Segretario Generale del Comune di SULMONA, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi:

1. il _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ Dirigente del 2° Settore – Ambiente ed Infrastrutture all'interno del quale è incardinato il Servizio Patrimonio del Comune di Sulmona, il quale interviene in questo atto ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e del provvedimento sindacale n. _____ del _____, in esecuzione delle deliberazioni _____ e della determinazione n. _____ del _____ in rappresentanza e per conto del Comune di Sulmona, codice fiscale 00181820663, di seguito nominato nel presente atto semplicemente "Ente Concedente";

2. Il sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in _____ n. _____ (c.f. _____)

di seguito nominato nel presente atto semplicemente "Concessionario";

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

Premesso che i beni rientranti nel patrimonio comunale possono formare oggetto di diritti a favore di terzi nei modi stabiliti dalla normativa vigente e

Visto il vigente Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico per l'installazione di chioschi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____;

Visto il Piano di Urbanistica Commerciale, relativamente alla parte disciplinante l'installazione di chioschi su aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____;

Vista la Determina del Responsabile del III Settore (*Urbanistica e Attività Produttive*) n. _____ del _____, con la quale, previa procedura concorsuale ad evidenza pubblica, è stato affidato il suolo pubblico in oggetto per l'installazione di un chiosco che abbia le caratteristiche previste nel Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico per l'installazione di chioschi, da adibire ad attività commerciale e precisamente per _____;

Visto il Provvedimento Unico n. _____ del _____ rilasciato dal Comune di Sulmona al Concedente per l'installazione di un chiosco a carattere commerciale da allocare in Via/Piazza _____;

Visto il certificato rilasciato in favore del concessionario, relativo all'assenza di precedenti penali connessi ad attività mafiose o a misure di prevenzione ai sensi della legge n. 55/90,

Tutto ciò premesso

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Regolamento

La Concessione viene accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme del vigente Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico per l'installazione di chioschi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____, e del Piano di Urbanistica Commerciale comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____, nella parte disciplinante l'installazione di chioschi su aree pubbliche; che il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 2 - Individuazione dell'area in concessione

L'area sulla quale insisterà il chiosco è ubicata in Via/Piazza _____ e risulta essere di complessivi m² _____, con forma planimetrica conforme al Provvedimento Unico n. _____ del _____.

Art. 3 - Modalità di utilizzazione del bene

L'area data in concessione sarà utilizzata per la costruzione di un chiosco da adibire a carattere commerciale riguardante _____; non potrà pertanto essere modificata l'attività svolta nel chiosco rispetto a quanto autorizzato dall'Amministrazione.

Art. 4 - Canone

Il canone annuo della concessione ad € _____ (euro _____) ed è anticipatamente entro il giorno 10 (dieci) del mese di inizio dell'attività di ciascun anno. Il canone si aggiornerà annualmente dell'intera variazione ISTAT dell'anno precedente.

Art. 5 - Durata

La durata della concessione è fissata in anni 10 (dieci) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente, con possibilità di rinnovo alla scadenza. In caso di mancato rinnovo alla scadenza, la presente concessione decade automaticamente.

Art. 6 - Sublocazione

Il trasferimento in gestione o in proprietà per l'esercizio dell'attività su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, è disciplinato dall'art. 26 comma 5 del D.Lgs. n. 114/1998, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998.

Art. 7 – Rinnovo della Concessione

Il rinnovo è concesso a condizione che sia richiesto dal Concessionario almeno sei mesi prima della scadenza e con le modalità contenute nel Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico per l'installazione di chioschi.

Art. 8 - Oneri

Saranno interamente a carico del concessionario le spese relative agli allacci idrici, fognari, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica e ad ogni altra utenza necessaria per la gestione del manufatto e per l'esercizio dell'attività.

Art. 9 - Polizza assicurativa

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione il concessionario ha stipulato, a beneficio del Comune, una fideiussione assicurativa / bancaria per un importo di € _____ (euro _____), corrispondente al 100% del costo di occupazione del suolo pubblico e di tutti gli altri obblighi stabiliti dal presente Regolamento, per l'intera durata della concessione, da aggiornare in base alla rivalutazione del canone secondo gli indici ISTAT, mediante atto _____ n. _____ in data _____, rilasciata da _____ Via _____ n. _____ località _____ P. I.V.A. _____.

La Polizza ha validità annuale e dovrà essere prorogata alla scadenza. Dell'avvenuta proroga dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Ente concedente.

La polizza contiene espressamente la clausola a "prima richiesta" che prevede la rinuncia da parte del

fideiussore alla preventiva escussione del concessionario. La polizza sarà incamerata in caso di inadempimento di uno qualsiasi degli obblighi della presente convenzione.

Art. 10 - Controversie

Per qualsiasi controversia nascente dalla presente convenzione, le parti si convocheranno per cercare di addivenire ad una conciliazione per l'immediata soluzione della nascente controversia.

Qualora le parti non raggiungano un accordo entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di cui innanzi, la soluzione viene attribuita al Giudice competente del Foro di Sulmona.

Art. 11 - Domicilio legale

Per ogni comunicazione o notificazione sia in via amministrativa che giudiziale, il concessionario elegge domicilio legale in Sulmona (Aq), nel sito del chiosco dove effettua l'esercizio dell'attività commerciale ovvero presso la propria residenza indicata in premessa. E' fatto obbligo al concessionario di comunicare all'Ente Concedente ogni cambiamento in ordine alla propria residenza.

Art. 12 - Rinvio

Per quant'altro non previsto nella presente convenzione valgono le norme del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico per l'installazione di chioschi, del Piano di Urbanistica Commerciale comunale e delle altre vigenti normative in materia edilizia, commerciale, sanitaria, di igiene, sicurezza e tutte quelle altre che potrebbero riguardare la natura della presente convenzione.

Art. 13 - Registrazione

Le spese di rogito e quelle di registrazione della presente convenzione sono a totale carico del concessionario.

Quest'atto scritto con mezzi elettronici, composto da fogli _____ (_____) di cui si occupano n. _____ (_____) facciate per intero e parte della presente sin qui, viene da me Segretario Generale letto alle parti che a mia richiesta l'approvano e con me lo sottoscrivono.

Il Rappresentante del Comune

Il Concessionario

Il Segretario Generale del Comunale